

In seguito al [Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015](#) , è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il

[DL](#)

[n. 4 del 24/01/2015](#)

che rivede l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014.

Il DL stabilisce che:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui [all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica \(ISTAT\)](#);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. **Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,** di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del **28 novembre 2014**

, pubblicato nella Gazzetta ufficiale

[n. 284 del 6 dicembre 2014](#)

e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. ....

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il **10 febbraio 2015**.

## Aliquota da usare per il calcolo

Per l'anno 2014, l'aliquota da impiegare nel calcolo dell'IMU dovuta per i terreni è pari

**all'aliquota ordinaria: 8,60 ‰**

## Come si calcola l'IMU sui terreni agricoli

I terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della **base imponibile: il valore dell'immobile è infatti** **calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato (del 25 per cento) un moltiplicatore pari a 135.**

Inoltre il moltiplicatore da applicare a tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, - purché posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola — è **abbassato a 75** (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013).

Sono previste **limitazioni all'applicazione dell'IMU** ai terreni agricoli posseduti e **condotti da coltivatori diretti** o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) sono assoggettati ad IMU solo per la parte di **valore eccedente 6.000 euro**, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile:

del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500;

del 50 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente €.15.500 e fino a €.25.500;

del 25 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente €.25.500 e fino a €.32.000.

In sostanza sono **esenti** da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possessione e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l'applicazione dell'IMU avviene per scaglioni.